

**Art. 1 lett. d) cifra 7:**

7. Brissago: dal porto vecchio di Brissago (lato ovest) fino all'angolo est dello stabile principale della Clinica Hildebrand, per un'estensione di 200 m dalla riva.

**II**

Il presente decreto esecutivo entra in vigore immediatamente.

Bellinzona, 1° marzo 2023

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Claudio Zali**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

**Decreto del Consiglio di Stato  
che modifica l'obbligatorietà generale a livello cantonale,  
al contratto collettivo di lavoro nel ramo della posa di pavimenti  
in moquette, linoleum, materie plastiche e parquetto**

del 1° febbraio 2023

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'articolo 7 capoverso 2 della legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956;

visto l'articolo 23 della legge sull'Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 14 marzo 2011,

decreta:

**I**

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro nel ramo della posa di pavimenti in moquette, linoleum, materie plastiche e parquetto, allegato ai decreti del Consiglio di Stato del 4 ottobre 2017 (BU n. 52/2017), del 27 febbraio 2019 (BU n. 16/2019), del 20 maggio 2020 (BU n. 32/2020) e del 6 aprile 2022 (BU n. 17/2022), sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

**Appendice 2****art. 5. Aumento salari reali (...)**

(...) i salari effettivamente pagati (salario lordo = salario prima di ogni deduzione) a tutti i lavoratori assoggettati al Contratto Collettivo di Lavoro saranno aumentati generalmente di CHF 100.00 al mese e rispettivamente di CHF 0.57 all'ora per ciascuno e per tutte le categorie; esclusi i salari degli apprendisti.

*(Il resto dell'appendice rimane invariato)*

**II**

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2023, un aumento generale del salario possono tenerne conto ai sensi dell'aumento salariale previsto dall'appendice 2 del contratto collettivo di lavoro.

**III**

Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio ed entra in vigore il 1° aprile 2023 ed è valido fino al 30 giugno 2024.

Bellinzona, 1° febbraio 2023

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Claudio Zali**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca il 14 febbraio 2023.

---

**Decreto del Consiglio di Stato  
che modifica e proroga l'obbligatorietà generale a livello  
cantonale, al contratto collettivo di lavoro  
nel ramo del personale delle autorimesse**

del 1° febbraio 2023

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'articolo 7 capoverso 2 della legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956;

visto l'articolo 23 della legge sull'Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 14 marzo 2011,

decreta:

**I**

I decreti del Consiglio di Stato del 26 febbraio 1997, del 14 febbraio 2006, del 30 aprile 2008, del 27 gennaio 2009 (BU n. 57/2009), del 26 maggio 2010 (BU n. 38/2010 e BU n.3/2012), del 25 gennaio 2011 (BU n. 7/2011), del 25 gennaio 2012 (BU n. 13/2012), del 12 giugno 2013 (BU n. 42/2013), del 17 dicembre 2013 (BU n. 6/2014), del 1° aprile 2015 (BU n. 20/2015), del 22 marzo 2016 (BU n. 25/2016), del 14 marzo 2017 (BU n. 19/2017), del 24 gennaio 2018 (BU n. 8/2018), del 13 marzo 2019 (BU n. 18/2019), del 22 gennaio 2020 (BU n. 11/2020) e del 3 marzo 2021 (BU n. 14/2021) che conferiscono l'obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo del personale delle autorimesse del Canton Ticino, sono modificati e prorogati fino al 30 giugno 2026.

**II**

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro nel ramo del personale delle autorimesse, allegate ai decreti del Consiglio di Stato citati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: